

BOZZE DI STAMPA

19 novembre 2019

N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (1547)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.0.526 (già 5.26)

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO,
NUGNES

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"Art. 29-*quindicies*.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del presente decreto sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che insistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La VIS costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 si adeguano alla VIS e alle relative prescrizioni che costituiscono modifiche sostanziali, a pena della revoca dell'autorizzazione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per il rilascio della VIS"».

1.0.22

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a ridurre il contenzioso in materia di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

GIROTTI, ANASTASI, TRENTACOSTE, ROMANO, MANTERO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, su cui sono realizzati uno o più punti di ricarica e che, nel caso in cui sia realizzata lungo infrastrutture viarie o su area privata aperta all'uso pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte ad uso pubblico, resta attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su strade e/o aree pubbliche è assoggettata alle autorizzazioni e concessioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché alla regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche.

4. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai propri ordinamenti, i Comuni disciplinano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui ai commi 1 e 2, prevedendo l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

5. Le stazioni di ricarica realizzate sulle strade e/o aree pubbliche sono assoggettate al regime della concessione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, anche a titolo non oneroso.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di pagamento presso i punti di ricarica che devono prevedere almeno un metodo di pagamento telematico.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici», è abrogato.»

Art. 3

3.821 [già 8.0.21 (testo 2)]

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico, anche attraverso interventi diretti di preservazione e pulizia dei luoghi e dei territori.».

Art. 4

4.16 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 3, sostituire le parole «può avvalersi» con le seguenti « si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della fase attuativa dei progetti»;

4.59 (testo 2)

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali.».

4.65 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.280 (testo 2) [già 4.0.28 (testo 2)]

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.»

4.0.17 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.18 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Istituzione del Fondo per la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo".

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali)

1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, e supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, forme di sostegno alle nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di

natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, non siano in stato di liquidazione o scioglimento e le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, è destinata al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO₂ nelle aree portuali.».

4.0.851

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma Italia Verde)

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economica circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.852

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5

5.0.1 (testo 3 corretto)

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")

1. È istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.2 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».

Art. 7

7.15 (testo 2)

MANTERO, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia monouso» con le seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti».
